

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16.12.1994

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO
FINANZIATE DA ENTI ITALIANI, STRANIERI O DA PRIVATI**

ART. 1

L'Università degli Studi di Parma istituisce Borse di Studio con fondi iscritti in bilancio provenienti da contratti/convenzioni con Enti italiani o stranieri o privati, da versamenti di somme finalizzate all'istituzione di borse di studio, da donazioni, lasciti ecc., a favore di coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma universitario in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi, della durata non superiore ad un anno con possibilità di rinnovo.

ART. 2

Le Borse di Studio sono finalizzate a scopi di istruzione o di ricerca compatibili con le finalità didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

ART. 3

L'attivazione di borse di studio può essere richiesta da soggetti che effettuano versamenti di somme finalizzate all'istituzione di borse di studio, donazioni o lasciti oppure può essere prevista da contratti/convenzioni di ricerca.

Nel caso di versamenti di somme finalizzate all'istituzione di borse di studio la proposta di attivazione dovrà essere evidenziata nella richiesta stessa e sarà approvata con Decreto Rettorale a norma delle vigenti disposizioni.

Nel caso in cui la borsa di studio derivi da contratto/convenzione di ricerca, l'attivazione deve essere giustificata dal relativo contratto/convenzione stipulato a norma delle vigenti disposizioni.

L'attivazione della borsa di studio, in tutti i casi, è subordinata al versamento da parte del soggetto erogatore del relativo importo o presso la Cassa Economato dell'Ateneo, tramite assegno circolare non trasferibile intestato all'Università degli Studi di Parma, ovvero presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Tesoreria dell'Università.

ART. 4

I bandi per la istituzione della borsa di studio saranno adeguatamente pubblicizzati ed affissi negli appositi spazi universitari per un periodo non inferiore ai 15 giorni.

ART. 5

Le borse di studio sono assegnate tramite concorso per titoli. Il bando può prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio inteso ad accertare l'idoneità del candidato. In tal caso il bando prevede il rapporto tra la valutazione dei titoli e quella del colloquio.

I titoli verranno valutati dalla Commissione in base ad un punteggio preventivamente stabilito che potrà prendere in considerazione:

- voto finale del titolo di studio richiesto;
- altro titolo di laurea o diploma richiesto per l'ammissione;

- diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Perfezionamento;
- eventuali attività di ricerca presso Istituzioni pubbliche o private italiane o straniere;
- eventuali pubblicazioni;
- altri titoli a discrezione del candidato.

ART. 6

La Commissione è nominata dal Rettore e composta da:

- Direttore della Struttura presso la quale si svolge la ricerca o da un suo delegato, che funge da Presidente;
- un Responsabile della Ricerca, o da un suo delegato;
- un rappresentante del soggetto erogatore il finanziamento che consente l'attivazione della borsa (Tale rappresentante non è previsto per l'assegnazione di borse di studio derivanti da contratti/convenzioni di ricerca stipulati con Enti stranieri), o da un docente di disciplina attinente l'argomento della ricerca.

ART. 7

Il borsista è tenuto a garantire la frequenza sulla base delle indicazioni del Responsabile della ricerca al quale compete inoltre determinare eventuali condizioni di compatibilità con altre attività extra universitarie.

ART. 8

Le domande di ammissione al concorso, corredate di curriculum vitae, indirizzate al Magnifico Rettore dovranno pervenire all'Ufficio Borse di Studio entro il termine previsto nel bando.

Il candidato dovrà indicare:

- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- residenza e recapito eletto agli effetti del concorso
- titolo di studio

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti dal bando.

ART. 9

La Commissione trasmette all'Ufficio competente i Verbali contenenti la graduatoria indicante gli idonei in ordine di merito.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

ART. 10

Le borse di studio sono conferite ai vincitori mediante comunicazione scritta. A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito della selezione.

Entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione i vincitori dovranno far pervenire alla Amministrazione Universitaria (Servizio Borse e Dottorati) una dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni previste dal bando di concorso. Le dichiarazioni di accettazione potranno essere spedite a mezzo raccomandata A. R. ed in tal caso farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale di accettazione.

In caso di non accettazione della Borsa di studio da parte del vincitore, sarà assegnata la medesima secondo l'ordine della graduatoria.

In caso di rinuncia, anche successiva al conferimento, alla borsa di studio da parte dell'assegnatario in un momento qualsiasi dell'attività di ricerca prevista, subentreranno i successivi candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 11

Il Rettore con proprio Decreto nomina il vincitore della borsa di studio.

ART. 12

Il pagamento della borsa di studio avrà cadenza mensile. In caso di interruzione della fruizione della borsa, eventuale cessazione e qualsiasi variazione intercorrente nel rapporto con il borsista, il responsabile della struttura presso la quale l'attività viene svolta dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Borse di Studio.

ART. 13

I borsisti sono tenuti al pagamento del premio per la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile per tutta la durata della borsa. Tale premio verrà trattenuto al momento della corresponsione della prima rata della borsa di studio.

ART. 14

I borsisti hanno l'obbligo di svolgere l'attività richiesta dal bando pena la decadenza della borsa di studio stessa.

ART. 15

L'erogazione delle borse di studio non comporta in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente nè con l'Università nè con l'Ente erogatore dei fondi. Le borse di studio saranno soggette alle ritenute previste dalla legge.